

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIORDANO Umberto - Presidente -

Dott. CAPRIOGLIO Piera M - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BANCA S.p.A.

avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano - Sezione autonoma misure di prevenzione, in data 25 novembre 2013, nel proc. n. 138/2013;

nei confronti di:

D.G.;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Milano - Sezione autonoma per le misure di prevenzione, con decreto emesso il 30 settembre 2009, divenuto definitivo il 28 giugno 2011, dispose nei confronti del debitore la confisca, tra gli altri beni, di alcuni immobili siti in (OMISSIS), intestati allo stesso debitore, con accensione di un mutuo ipotecario per l'importo di Euro 162.000 (centosessantaduemila), concesso dalla Banca. All'Istituto di credito, intervenuto nel procedimento di prevenzione come terzo interessato, essendo titolare di un diritto reale di garanzia sugli immobili, iscritto prima della trascrizione del sequestro in funzione della successiva confisca, fu riconosciuta, nello stesso decreto del 30 settembre 2009, la condizione di buona fede in relazione alla concessione del mutuo suddetto.

Con domanda depositata il 28 giugno 2013 la Banca S.p.A., mandataria della Banca, ha chiesto allo stesso Tribunale di Milano - sezione autonoma per le misure di prevenzione, in veste di giudice dell'esecuzione, di essere ammessa al pagamento del proprio credito ipotecario, a norma della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi da 194 a 206, per l'importo complessivo di Euro 191.962,63 calcolato alla data del 29/05/2013.

Il Tribunale adito, con ordinanza del 25 novembre 2013, emessa ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ammissione del credito.

A sostegno della decisione, adottata su conforme parere del Pubblico Ministero, il Tribunale, sulle premesse in fatto come sopra indicate, ha osservato che la disciplina invocata dall'Istituto di credito ricorrente e, segnatamente, la L. n. 228 del 2012, art. 200, demanda al giudice l'accertamento di sussistenza delle

condizioni di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 52, ovvero la buona fede del terzo creditore, che, nel caso di specie, era stata già accertata nel provvedimento emesso dallo stesso Tribunale, il 30 settembre 2009, che aveva disposto la confisca degli immobili, con la conseguenza che la nuova istanza si profilava inammissibile perché mera riproposizione di richiesta già accolta.

In diritto, il Tribunale ha svolto una duplice argomentazione: la prima, di tipo letterale, riporta il testo della L. n. 228 del 2012, art. 200, laddove, nel caso di beni confiscati all'esito di procedimenti di prevenzione non soggetti alla disciplina di cui al libro 1^a del D. Lgs. n. 159 del 2011, come quello in esame regolato dalla normativa precedente, investe il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale che ha disposto la confisca, tempestivamente adito dal terzo interessato, di accertare la sussistenza e l'ammontare del credito nonché (congiuntamente secondo la sottolineatura del redattore) la sussistenza delle condizioni di cui al medesimo D. Lgs. n. 159 del 2011, art. 52, tra cui la buona fede del titolare del medesimo credito, condizioni tutte già oggetto di positivo accertamento nel decreto di confisca in data 30 settembre 2009, divenuto definitivo il 28 giugno 2011; la seconda argomentazione, di tipo sistematico, rileva come la disciplina posta dal recente D. Lgs. n. 159 del 2011, in tema di tutela dei diritti dei terzi, abbia sostanzialmente recepito e codificato le soluzioni interpretative della giurisprudenza di legittimità nella medesima materia, e sottolinea pertanto la carenza di interesse del ricorrente ad ottenere il riconoscimento della sua buona fede, quale titolare di un diritto reale di garanzia sui beni confiscati, avendo già ottenuto lo stesso riconoscimento nel provvedimento di disposizione della confisca, all'esito del procedimento di prevenzione secondo la disciplina previgente, al quale aveva partecipato.

E, ad ulteriore conforto della tesi in diritto sostenuta, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza a sezioni unite civili di questa Corte di cassazione, sentenza n. 10532 del 2013, a termini della quale, una volta che il giudice della misura di prevenzione abbia escluso la buona fede del terzo con provvedimento divenuto definitivo, il terzo non può proporre istanza ai sensi della L. n. 228 del 2012, artt. 199 e 200, per vedersi riconosciuta la sua buona fede, non avendo tale legge introdotto, nei limiti temporali suddetti (misure di prevenzione adottate secondo la disciplina anteriore al D. Lgs. n. 159 del 2011), un rimedio straordinario contro un accertamento già definitivo; e tale assunto deve valere, ad avviso del Tribunale, anche nel caso di provvedimento che, al contrario, abbia già accertato, col crisma della definitività, la buona fede del terzo titolare di diritto reale sui beni confiscati, il quale non potrebbe, pertanto, riproporre la richiesta del medesimo accertamento ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 199 cit..

2. Avverso l'ordinanza finora illustrata ha proposto ricorso per cassazione la Banca S.p.A., come sopra rappresentata e nella veste suddetta, la quale, tramite il difensore, deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), il vizio di violazione di legge con riguardo a numerosi parametri normativi:

- a) D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle misure antimafia e delle misure di prevenzione);
- b) della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi da 194 a 205, (cosiddetta legge di stabilità);
- c) art. 24 Cost. e art. 100 c.p.c.;
- d) art. 12 disp. Gen.;
- e) art. 111 Cost., comma 6 e art. 3 Cost.;
- f) artt. 648, 649, 651, 652, 653 e 654 c.p.c.;
- g) artt. 11 e 117 Cost., art. 6 Cedu, Dichiarazione n. 1 - Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (Dichiarazione relativa alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).

E', inoltre, denunciata violazione di legge e mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), con riguardo all'art. 666 c.p.p., commi 2 e 3, in relazione all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), con richiesta di nullità del provvedimento emesso "de plano" e di tutti gli atti consequenziali, a norma dell'art. 185 c.p.p., comma 1.

2.1. L'Istituto bancario ricorrente lamenta, innanzitutto, la violazione della L. 24 dicembre 2102, n. 228, art. 1, comma 200, poiché il Tribunale, nel ritenere la sua domanda mera ripetizione di precedente istanza già accolta, avrebbe ignorato il chiaro disposto del citato comma 200 dell'art. 1, secondo il quale oggetto della decisione richiesta non era solo l'accertamento delle condizioni di ammissione del credito al pagamento, ovvero la non strumentalità del credito all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, nel caso di specie già riconosciuta, ma l'effettiva ammissione del medesimo credito al pagamento, con immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Sussisteva, pertanto, l'interesse dell'Istituto ricorrente alla decisione, benché già riconosciuto creditore ipotecario in buona fede nei confronti della persona sottoposta a procedimento di prevenzione, non avendo l'Unicredit altro strumento per soddisfare il suo credito ipotecario, se non quello di richiedere al giudice dell'esecuzione, ovvero allo stesso Tribunale che aveva disposto la confisca, l'ammissione del credito al pagamento.

Diversamente deliberando, il Tribunale avrebbe violato le disposizioni della L. n. 228 del 2012, art. 1, che, una volta intervenuta la confisca all'esito di procedimento di prevenzione disciplinato dalla normativa antecedente il D.Lgs. n. 159 del 2011 (libro 1^o), vieta l'inizio o la prosecuzione, a pena di nullità, di azioni esecutive (comma 194); dispone che gli oneri e pesi iscritti o trascritti anteriormente alla confisca si estinguono di diritto (comma 197); ammette al pagamento i creditori aventi diritto con le modalità specificamente previste (commi 201, 202 e 203) nei limiti di valore del minor importo tra il 70 per cento del valore del bene e il ricavato dall'eventuale liquidazione dello stesso.

Non avendo, dunque, il creditore ipotecario altro mezzo di soddisfacimento del suo credito, se non quello previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, nei commi suddetti, illegittimamente sarebbe stato negato il suo interesse ad agire con violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 100 c.p.p..

L'evocato accordo stragiudiziale, cui si accenna nel provvedimento impugnato, che sarebbe medio tempore intervenuto tra l'Istituto di credito, già riconosciuto titolare di ipoteca sul bene immobile confiscato iscritta prima del sequestro, senza nesso di strumentalità con l'attività illecita e, comunque, nell'ignoranza incolpevole di esso, e l'Ente deputato al pagamento (Agenzia del demanio prima, Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, poi), costituirebbe una mera congettura del Tribunale in assenza di alcun riscontro concreto e sarebbe stato sostenuto, dunque, solo astrattamente e senza alcuna motivazione, in violazione dell'art. 111 Cost., comma 6 e dell'art. 125 c.p.p..

I due procedimenti esaminati (quello sfociato nella confisca con accertamento della buona fede dell'istituto bancario, titolare di credito ipotecario; e quello promosso a norma della L. n. 228 del 2012, dichiarato inammissibile) avrebbero avuto oggetti diversi e, in ogni caso, il provvedimento decisorio del primo non sarebbe suscettibile di passare in giudicato, non essendo una sentenza né un decreto penale di condanna, donde la denunciata violazione, nel provvedimento impugnato, degli artt. 648, 649, 651, 652, 653 e 654 c.p.p..

L'interpretazione della L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 194, 198 e 199, sostenuta nell'ordinanza impugnata, non sarebbe conforme ai canoni di interpretazione della legge sanciti dall'art. 12 disp. gen., poiché le suddette disposizioni non farebbero distinzione, nel prevedere la presentazione di domanda di ammissione del credito entro il termine di decadenza di 180 giorni dall'entrata in vigore della stessa legge, tra creditori

ipotecari già riconosciuti di buona fede e creditori ipotecari che non abbiano ancora ottenuto un tale riconoscimento; e, in ogni caso, il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., imporrebbe di escludere tale distinzione.

Parimenti errata sarebbe stata l'interpretazione della sentenza delle sezioni unite di questa Corte di cassazione, n. 10532 del 2013, *in subiecta materia*, sostenuta nell'ordinanza impugnata a conforto della rilevata inammissibilità dell'istanza. Tale sentenza, invero, nella disamina della disciplina introdotta con la L. n. 228 del 2012, avrebbe riconosciuto la ricezione in essa del previgente orientamento giurisprudenziale in tema di diritti dei terzi nel procedimento di prevenzione e introdotto al riguardo una disciplina unitaria ed organica, la quale, nel necessario contemperamento tra gli interessi pubblici di contrasto alla criminalità, sottesi al sequestro e alla confisca di prevenzione, e gli interessi dei terzi creditori di buona fede, ha stabilito un punto di equilibrio e affidato la tutela dei diritti dei terzi al solo procedimento previsto dalla stessa legge per i titolari di crediti ipotecari su beni oggetto di procedimento di prevenzione alla stregua della precedente normativa.

Negando l'ammissibilità della domanda dell'Istituto bancario, intesa ad essere ammesso al pagamento del credito ipotecario vantato, il Tribunale sarebbe incorso nella violazione di norme comunitarie e di trattati europei ed internazionali, come sopra indicate, oltre che nell'inosservanza di norme costituzionali che vincolano al rispetto delle prime e, anche, dell'art. 42 Cost. in tema di proprietà privata.

2.2. Sul piano formale sarebbe stato, inoltre, erroneamente applicato l'art. 666 c.p.p., comma 2, non giustificando la complessità del caso l'adottata procedura *de plano*, con patente violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

3. Il pubblico ministero presso questa Corte, con requisitoria depositata il 21 maggio 2014, ha condiviso le censure del ricorrente e ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato.

La causa pone una questione di disciplina applicabile con riguardo ai diritti dei terzi nei procedimenti di prevenzione patrimoniale disciplinati da leggi antecedenti l'entrata in vigore, il 13/10/2011, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), il quale, all'art. 120, ha espressamente abrogato tutte le leggi precedenti, *in subiecta materia*, e segnatamente le L. 27 dicembre 1956, n. 1423, e L. 31 maggio 1965, n. 575, con successive modificazioni, attinenti, rispettivamente, alle misure di prevenzione nei confronti delle persone connotate da pericolosità generica e da pericolosità qualificata per indizi di appartenenza ad associazioni criminali o di commissione di altri gravi reati.

La controversa applicazione della L. 24 dicembre 2012, n. 228, intitolata "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (cosiddetta legge di stabilità 2013), che rileva in questa sede, si iscrive proprio nel punto di passaggio dall'una all'altra disciplina o, meglio, di raccordo tra esse in tema di misure di prevenzione, già oggetto delle precedenti leggi, e oggi disciplinate dal D. Lgs. n. 159 del 2011.

Non è superflua, pertanto, una breve premessa sulle tecniche di tutela dei terzi nella successione delle disposizioni normative in materia, posto che l'avversata tesi sostenuta nell'ordinanza impugnata, escludendo, nel caso in esame, l'applicazione della Legge di raccordo n. 228 del 2012, rimanda alla disciplina antecedente.

Già molto prima della più recente evoluzione legislativa, si era posta la questione della identificazione dei terzi titolari di posizioni giuridiche, potenzialmente confliggenti con la pretesa statutale sottesa al

procedimento di prevenzione patrimoniale nei confronti di soggetti indiziati di reati, e, in stretta connessione con la prima, il tema della individuazione delle tecniche di tutela predisposte dall'ordinamento a favore di quelle posizioni.

L'approdo raggiunto a livello legislativo e, prima ancora, di elaborazione giurisprudenziale, considerata la non esaustività della disciplina specifica dettata nella L. n. 575 del 1965, art. 1 ter, aggiunto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646, art. 14 e più volte modificato, è stato nel senso di estendere la platea dei terzi tutelati dai proprietari ai titolari di diritti reali di godimento e di garanzia sui beni sottoposti a sequestro in funzione della confisca di prevenzione, e di prevedere che il riconoscimento dei loro diritti dovesse iscriversi nell'ambito del procedimento di prevenzione al quale erano chiamati a intervenire o nel quale, indipendentemente dalla chiamata *iussu iudicis*, avevano comunque facoltà di partecipare, salva la possibilità di agire con il mezzo dell'incidente di esecuzione penale, ove non avessero partecipato al giudizio di prevenzione, invocando non la revoca della confisca già pronunciata, bensì l'accertamento della titolarità del diritto vantato, unitamente ai presupposti per la sua effettiva tutela, e cioè la buona fede e la trascrizione anteriore al sequestro di prevenzione.

Ciò che è sempre stato precluso ai terzi, in qualsiasi momento processuale, è la facoltà di promuovere l'esecuzione forzata sul bene, oggetto della propria garanzia, una volta che esso fosse stato sottoposto a sequestro nell'ambito del procedimento di prevenzione.

Infatti, sebbene il titolo costitutivo della garanzia risulti iscritto in data anteriore al sequestro e nonostante l'accertata buona fede del terzo, il bene, una volta intervenuto il sequestro, si trova onerato da un vincolo di indisponibilità e, pertanto, non è consentito l'esperimento di azione esecutiva, benché l'unica idonea ad assicurare in forma integrale ed esaustiva la funzione satisfattiva connessa alla garanzia reale.

La finalità perseguita dalla normativa in tema di misure di prevenzione patrimoniali è, invero, quella di fare entrare i beni confiscati nel patrimonio indisponibile dello Stato, rendendoli inespropriabili fin dal provvedimento di sequestro, atto a precludere azioni esecutive sui beni, in funzione della loro eventuale ablazione col decreto di confisca, che, una volta divenuto esecutivo, determina il trasferimento del bene allo Stato.

La giurisprudenza ha più volte rilevato che il sacrificio così imposto al soggetto interessato, giustificato dal superiore interesse pubblico a reprimere l'arricchimento illecito ed a prevenire la circolazione di capitali accumulati per vie criminali, non concerne l'esistenza o l'entità del credito, ma esclusivamente le modalità per ottenerne il pagamento, poiché la confisca attribuisce ai beni da essa colpiti un regime rigidamente pubblicistico, assimilabile a quello dei beni compresi nel patrimonio indisponibile dello Stato, che ne determina l'assoluta inalienabilità, con l'unica eccezione della vendita finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso.

Ne discende, già nel regime precedente quello introdotto dal D. Lgs. n. 159 del 2011, l'impossibilità dei terzi, creditori ipotecari di buona fede, di azionare la procedura di espropriazione forzata immobiliare sui beni sottoposti a sequestro e a confisca di prevenzione; in particolare, una volta provata la sua posizione di terzietà e l'opponibilità del diritto reale di garanzia, iscritto prima del provvedimento di sequestro, il terzo di buona fede, deprivato della facoltà di procedere ad esecuzione forzata per soddisfarsi sul ricavato, aveva soltanto la possibilità di far valere il suo diritto davanti al giudice civile, con i residui mezzi di tutela offerti dalla legge, al fine di ottenere il *tantundem* (Sez. 1^a, n. 12317 del 11/02/2005, dep. 31/03/2005, Fuoco, Rv. 232245; Sez. 1^a, n. 19761 del 18/04/2007, dep. 22/05/2007, C.T.F. Finanziaria S.p.a. Rv. 236825; Sez. 1^a, n. 8775 del 28/01/2008, dep. 27/02/2008, Cosmai, Rv. 239245).

Tale sistema, dopo la Legge Comunitaria n. 34 del 2008, che ha incluso espressamente, tra i principi direttivi, la previsione che la confisca non possa pregiudicare i diritti dei terzi di buona fede sulle cose che ne

sono oggetto, ha trovato un mitigamento con la modifica del L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 5, da parte del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, art. 5, comma 1, lett. O.a), conv., con modif., dalla L. 31 marzo 2010, n. 50, recante "Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", che ha previsto per i beni immobili sequestrati in quota indivisa (nuova categoria precedentemente non compresa tra quelle tutelate), o gravati da diritti reali di godimento o di garanzia, la possibilità dei titolari dei diritti stessi di intervenire nel procedimento di prevenzione al fine dell'accertamento di tali diritti, nonché della loro buona fede e dell'inconsapevole affidamento nella loro acquisizione; con la possibilità da parte del Tribunale, nella decisione di confisca, col consenso dell'amministrazione interessata, di determinare la somma da attribuire, per la liberazione degli immobili dai gravami, ai soggetti per i quali sono state accertate le predette condizioni, nel rispetto delle disposizioni in tema di indennizzi nelle espropriazioni per pubblica utilità e nei limiti delle risorse disponibili per tale finalità a legislazione vigente.

Tale previsione di realizzazione dei diritti dei terzi di buona fede all'interno del procedimento di prevenzione, senza la necessità quindi di ricorrere al giudice civile, seppure nei limiti sopra indicati, si è consolidata ed ampliata con le nuove disposizioni *in subiecta materia* di cui al codice antimafia approvato con D. Lgs. n. 159 del 2011, cit, che, per i terzi creditori in procedimenti di prevenzione, instaurati su proposta successiva al 13 ottobre 2011, nel libro I (intitolato: "Le misure di prevenzione"), titolo 4^a (intitolato "La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali), agli artt. 52 e segg., introduce un vero e proprio sub-procedimento inteso a regolamentare i criteri di parziale inopponibilità della confisca ai terzi creditori di buona fede; a determinare le condizioni di accesso al riconoscimento di detti crediti, con soddisfazione concessa nei limiti del 70% del valore dei beni sequestrati o confiscati (risultante dalla stima redatta dall'amministratore o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita, art. 53); a tutelare la *par condicio creditorum* (art. 57 e segg.); ad estinguere il contenzioso civilistico eventualmente in atto con affidamento esclusivo al giudice della prevenzione del compito di verificare la posizione creditoria sottostante (art. 55).

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 194 e segg., recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2013), in vigore dal 1 gennaio 2013, è intervenuta per disciplinare i procedimenti di prevenzione patrimoniale per i quali non si applica la normativa dettata dal libro I del D. Lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia), per essere stata la proposta di applicazione della misura di prevenzione già formulata alla data del 13 ottobre 2011 di entrata in vigore del medesimo codice.

Essa detta una disciplina transitoria applicabile a tutti i procedimenti di prevenzione, con esclusione dei soli casi in cui, alla data del 1 gennaio 2013, il bene confiscato sia stato già trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, ovvero sia costituito da una quota indivisa già pignorata (art. 1, comma 195).

In particolare, la L. n. 228 del 2012, art. 1, dispone, con riguardo ai beni già confiscati ma non ancora aggiudicati, che non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive (comma 194) e che tutti i creditori, muniti di ipoteca iscritta anteriormente al sequestro di prevenzione, debbono seguire la procedura ivi prevista, ossia proporre entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge, a pena di decadenza, domanda di ammissione del credito (comma 199) al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca, ai sensi del D. Lgs. n. 159 del 2011, art. 58, comma 2.

Nel caso di specie, dunque, correttamente il ricorrente, creditore ipotecario di riconosciuta buona fede, munito di ipoteca sui beni confiscati, iscritta anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione, ha percorso l'unica procedura consentita ai terzi non ancora destinatari della disciplina di cui al titolo 4^a del D. Lgs. n. 159 del 2011 a tutela dei propri diritti, proponendo la domanda prevista della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 199, cit, per l'ammissione del suo credito al pagamento nei limiti e con le modalità di cui ai commi da 194 a 206 della medesima legge.

Non è, invece, logicamente fondato l'argomento che il Giudice dell'esecuzione ha tratto dalla sentenza n. 10532 del 2013, emessa dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili.

Tale sentenza ha stabilito che il rigetto definitivo della richiesta del terzo di far valere il proprio diritto su bene sottoposto a confisca di prevenzione, per essere stata esclusa la sua buona fede o per avere trascritto ipoteca dopo la trascrizione del sequestro di prevenzione sul medesimo bene, preclude al terzo la possibilità di avvalersi del procedimento previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 194 e segg., ai fini del riconoscimento e della liquidazione del suo credito.

Il Tribunale di Milano, nel provvedimento impugnato, ha ritenuto estensibile il predetto principio alla situazione opposta in cui il diritto del terzo, titolare di diritto reale sul bene confiscato, sia stato già positivamente riconosciuto per accertata sua buona fede e ricorrenza delle altre condizioni per ottenere, nei limiti consentiti, il soddisfacimento del proprio credito.

Si tratta, però, con ogni evidenza, di situazioni non omologabili:

e, invero, nel caso di accertamento negativo irrevocabile, l'eventuale applicazione del procedimento previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 200, verrebbe a configurarsi come rimedio straordinario non previsto dall'ordinamento; mentre nel caso di accertamento positivo irrevocabile, l'applicazione della disciplina di cui ai L. n. 228 del 2012, commi da 194 a 206, senza sovrapporsi all'accertamento già positivamente compiuto, consente al titolare del riconosciuto diritto il soddisfacimento di esso nei limiti e con le modalità consentite dalla stessa legge.

E al riguardo, contrariamente alla tesi sostenuta nel provvedimento impugnato, è indubbia la sussistenza dell'interesse del terzo ad avvalersi delle disposizioni di cui della L. n. 228 del 2012, art. 1, commi da 194 a 206, non al fine di accertare le condizioni per la tutela del suo diritto già positivamente e definitivamente verificate nel precedente procedimento, ma allo scopo di ottenere, nei limiti consentiti, il soddisfacimento del suo diritto con l'ammissione al pagamento ottenibile solo attraverso la detta procedura, non essendo perseguibile, a pena di nullità, l'azione esecutiva eventualmente già attivata, come dispone del citato art. 1, comma 194.

Va aggiunto che la complessità del caso, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, non avrebbe comunque consentito al giudice dell'esecuzione di provvedere de plano, come disposto ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2, con la conseguente fondatezza anche della censura in tema di nullità del provvedimento per violazione del contraddittorio.

2. In sintesi, sussistono le condizioni sia di rito, sia di merito per annullare il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano, sulla base della formulazione del seguente principio di diritto: il terzo creditore munito di ipoteca su beni confiscati (ma non ancora trasferiti o aggiudicati) iscritta in epoca anteriore al sequestro, così come il terzo titolare di diritto di credito risultante da atti aventi data certa anteriore al sequestro di prevenzione, ai quali non si applichi la disciplina dettata dal libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, entrata in vigore il 13 ottobre 2011, per essere stata la proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata entro la stessa data (art. 117), è legittimato ad avvalersi del procedimento inteso al soddisfacimento del suo credito, previsto dalla disciplina transitoria di cui alla L. 24 dicembre 2012, n. 228, all'art. 1, commi 194 e seguenti, nel caso di accertata sussistenza, anche in altro procedimento già definito, del suo diritto antecedente al sequestro e delle condizioni di cui al D. Lgs. n. 159 del 2011, art. 52, tra cui la non strumentante del credito all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, salva dimostrazione dell'ignoranza incolpevole di tale strumentante, ove sussistente, da parte del creditore.

Il provvedimento impugnato, che ha dichiarato inammissibile la domanda dell'Istituto bancario, terzo creditore ipotecario di buona fede in data anteriore al sequestro, solo perchè già riconosciuto come tale in precedente procedimento, precludendo così allo stesso l'ammissione del suo credito al pagamento attraverso il suo procedimento previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 194 e seguenti, costituente l'unico mezzo di soddisfazione del medesimo credito, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge suddetta, deve essere, dunque, annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano, il quale si uniformerà a quanto stabilito nella presente sentenza.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2015

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*